

ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA E CENTRO SPORTIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SPORT PER LA LEGALITÀ – LA SCUOLA IN CATTEDRA"

TRA

Regione Lombardia, C.F. 80050050154, nella persona del Direttore della Funzione Specialistica Sport e Giovani domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1 (per brevità in seguito "Regione");

E

USR – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia C.F. 97254200153 con sede in Milano, Via Polesine n. 13, nella persona del Direttore Generale domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto in Milano, Via Polesine n. 13, (per brevità in seguito "USR")

E

Centro Sportivo della Guardia di Finanza C.F. 97092690581 con sede in Roma – Castelporziano, Via Croviana 120, CAP 00124 nella persona del Comandante del Centro Sportivo pro tempore domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto in Roma, via Croviana 120 (per brevità in seguito "Centro Sportivo")

PREMESSO CHE

- con DGR n. 2079 del 25/03/2024 è stato approvato l'Accordo di collaborazione biennale tra Regione Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e il Centro Sportivo della Guardia di Finanza per la realizzazione del progetto "Sport e Legalità – La Scuola In Cattedra", sottoscritto nell'aprile 2024;
- il suddetto Accordo ha previsto la realizzazione di campus per studenti di contesti scolastici disagiati da realizzare negli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 presso i Nuclei Atleti del Centro Sportivo della Guardia di Finanza di Predazzo, Castelporziano e Sabaudia;
- gli oneri finanziari a copertura dell'Accordo originario, pari a complessivi euro 36.000,00, trovano copertura sul capitolo 6.01.104.7851 "Trasferimenti alle amministrazioni centrali dello stato per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva" con euro 18.000,00 sull'esercizio finanziario 2024 ed euro 18.000,00 sull'esercizio finanziario 2025;
- sono stati realizzati, nell'anno scolastico 2024/2025, tre campus nei mesi di ottobre e novembre 2024, consentendo agli studenti di maturare esperienze di alto valore formativo e educativo;
- sono in fase di realizzazione, nell'anno scolastico 2025/2026 e nello specifico nel periodo ottobre – novembre 2025, ulteriori tre campus;
- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha comunicato che, in considerazione dell'aumento dei costi di trasporto verificatosi nell'anno scolastico 2025/2026, si rende necessaria un'integrazione della dotazione finanziaria per l'anno scolastico in corso;

- il Centro Sportivo della Guardia di Finanza ha confermato che le spese di vitto, alloggio e pernottamento dei ragazzi e degli accompagnatori per l'anno scolastico 2025/2026 sono adeguatamente coperte dal contributo già assegnato, pari a euro 8.000,00;
- con DGR n. _____ del //2025 è stato approvato il presente Atto integrativo;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- la collaborazione tra Regione Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e il Centro Sportivo della Guardia di Finanza per la realizzazione del Progetto "Sport per la Legalità" ha una rilevante valenza sociale e formativa grazie alla messa a fattor comune di competenze istituzionali diverse ma complementari;
- si rende necessario incrementare il contributo regionale per l'anno scolastico 2025/2026 al fine di garantire la piena realizzazione del progetto in corso;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – Premesse e riferimenti normativi

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto integrativo. Il presente atto modifica e integra l'Accordo di collaborazione sottoscritto nell'aprile 2024 in attuazione della DGR n. 2079 del 25/03/2024.

ARTICOLO 2 – Oggetto dell'integrazione

Il presente Atto integrativo ha per oggetto l'incremento del contributo regionale per l'anno scolastico 2025/2026 da euro 18.000,00 a euro 20.000,00, per un aumento di euro 2.000,00, destinato a far fronte all'incremento dei costi di trasporto degli studenti partecipanti ai campus.

ARTICOLO 3 – Modifica dell'articolo relativo al contributo regionale

L'articolo dell'Accordo originario relativo al contributo regionale viene modificato come segue:

Il contributo regionale per l'anno scolastico 2025/2026 è incrementato da euro 18.000,00 a euro 20.000,00 e sarà così destinato:

- euro 12.000,00 a favore dell'Istituzione scolastica individuata allo scopo dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per l'acquisto di divise, maglie e materiali di rappresentanza, nonché per il trasporto degli studenti ed eventuali spese connesse;
- euro 8.000,00 a favore del Centro Sportivo della Guardia di Finanza per le spese di vitto (colazione, pranzo e cena), alloggio e pernottamento dei ragazzi e degli accompagnatori che partecipano al "Campus sport e legalità", nonché eventuali spese connesse.

ARTICOLO 4 – Copertura finanziaria

L'incremento del contributo regionale di euro 2.000,00 trova copertura sull'esercizio finanziario 2025 del capitolo 6.01.104.7851 "Trasferimenti alle amministrazioni centrali dello stato per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva", che presenta la necessaria disponibilità di competenza.

ARTICOLO 5 – Modalità di erogazione

L'erogazione dell'importo aggiuntivo di euro 2.000,00 avverrà secondo le medesime modalità previste nell'Accordo originario, previa presentazione della documentazione di rendicontazione da parte dell'Istituzione scolastica individuata dall'USR, **entro e non oltre il 30 novembre 2025**.

ARTICOLO 6 – Invarianza delle altre disposizioni

Tutte le altre disposizioni dell'Accordo originario rimangono invariate e pienamente efficaci. Il presente Atto integrativo si limita esclusivamente alla modifica del contributo regionale per l'anno scolastico 2025/2026 come specificato negli articoli precedenti.

ARTICOLO 7 – Durata ed efficacia

Il presente Atto integrativo ha efficacia dalla data di sottoscrizione e si estende fino alla completa esecuzione delle attività previste per l'anno scolastico 2025/2026, comprese le attività di rendicontazione.

ARTICOLO 8 – Firma dell'Atto integrativo

Il presente Atto integrativo è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata, ai sensi dell'articolo 15, c. 2-bis, della L. 241/1990.

ARTICOLO 9 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Atto integrativo, si rinvia alle disposizioni dell'Accordo originario e, per quanto non diversamente previsto, alle norme di cui agli artt. 15 e 11 della legge n. 241/1990, nonché alle norme del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Milano, lì //2025

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Giunta Regionale della Lombardia

.....

Per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

.....

Per il Centro Sportivo della Guardia di Finanza

.....